

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Assessore all'urbanistica, ambiente e lavori pubblici

Via J. Acconcio, 5 - 38100 Trento Tel. 0461493202- Fax 0461493203 e-mail: ass.urbambiente@provincia.tn.it

> AI COMUNI LORO SEDI

AI COMPRENSORI LORO SEDI

AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Via Torre Verde n. 21 38100 - TRENTO

ALLA COMMISSIONE URBANISTICA PROVINCIALE S E D E

ALLE COMMISSIONI COMPRENSORIALI PER LA TUTELA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE S E D E

AGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI LORO SEDI

Trento, 30 luglio 2008

Prot. n. **7172/08** - 13-I-PGM

OGGETTO: Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Disposizioni in materia di semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari di cui all'articolo 11 del

decreto. Inapplicabilità nella Provincia autonoma di Trento.

Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 2008, detta disposizioni di attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici.

In particolare, l'articolo 11 del decreto reca disposizioni in materia di "Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari" che il larga misura riguardano norme edilizie ed urbanistiche.

Ciò premesso, con la presente nota <u>si intende precisare che le disposizioni recate dal decreto medesimo in materia di edilizia ed urbanistica, come in generale da altre normative statali nelle medesime materie, ed in particolare quelle dell'articolo 11 citato riguardanti gli indici edilizi, le distanze fra costruzioni, le procedure di rilascio ed ottenimento dei titoli edilizi dei titolo edilizi, <u>non trovano applicazione nel territorio della Provincia autonoma di Trento.</u></u>

E' noto, infatti, che la Provincia, in virtù della competenza legislativa esclusiva ad essa attribuita in materia di "urbanistica e piani regolatori" e "tutela del paesaggio" ai sensi dei numeri 5) e 6) del comma 1 dell'articolo 8 dello Statuto speciale di autonomia, si è data da tempo una compiuta disciplina nelle materie predette, ivi compresa la materia edilizia. Con la recente riforma complessiva dell'ordinamento urbanistico, avvenuta con la nuova legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e con l'approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, la disciplina provinciale è stata profondamente innovata e resa ancora più completa nelle citate materie in cui la Provincia ha competenza esclusiva. Per quanto riguarda il tema del risparmio energetico e dell'edilizia sostenibile, la legge provinciale n. 1 del 2008 ha previsto una compiuta ed organica disciplina nel Capo II del Titolo IV concernente "Disposizioni in materia di edilizia sostenibile".

In particolare l'articolo 86 della l.p. n. 1 del 2008 disciplina gli interventi a favore della diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile, prevedendo, fra l'altro, che i regolamenti edilizi possono prevedere l'obbligo di rispettare livelli di prestazioni energetiche superiori a quelli previsti dal regolamento di attuazione del capo, con particolare riferimento agli edifici di nuova costruzione, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi e delle altre disposizioni in materia stabilite dal regolamento di attuazione. Per gli interventi edilizi che rispettano determinati livelli di prestazioni energetiche e di sostenibilità ambientale, attestati dalle certificazioni previste dagli articoli 84 e 85, i comuni possono prevedere le seguenti forme d'incentivazione:

- a) la riduzione del contributo di concessione in misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento; tale riduzione può essere prevista fino alla misura della metà per le costruzioni realizzate per almeno il 50 per cento del loro volume con legname provvisto di certificazione di gestione forestale sostenibile e relative catene di custodia;
- b) modalità di calcolo degli indici edilizi intese a favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile, anche ai fini del calcolo del contributo di concessione, quali lo scomputo dagli indici edilizi delle murature perimetrali degli edifici, dei solai e di altri elementi costruttivi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche; nel caso di costruzioni in legno lo scomputo predetto è effettuato in misura pari a quello applicabile ad un edificio equivalente realizzato in muratura con le medesime prestazioni energetiche;
- c) sgravi tariffari e fiscali consentiti dalla normativa vigente;
- d) altre forme d'incentivo individuate a livello locale.

Ne consegue che, fermo restando l'inapplicabilità delle disposizioni in materia di edilizia e urbanistica del decreto statale nella provincia di Trento, le innovazioni introdotte dal decreto medesimo potranno eventualmente costituire degli utili spunti per la redazione delle norme regolamentari di attuazione della legge urbanistica provinciale.

Cordiali saluti.

- dott. Mauro Gilmozzi -